



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Emanuela Musi	Presidente
dott.ssa Anna Laura Magliulo	Giudice <i>rel</i>
dott.ssa Adele Carlino	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza collegiale dell'11 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 3-1/2023, avente ad oggetto reclamo *ex art.* 124 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d'ora innanzi, indicato con l'acronimo CCII) avverso il decreto emanato in data 10 ottobre 2024 dal giudice, dott.ssa Valentina Vitulano, nell'ambito della procedura di liquidazione controllata iscritta al numero di ruolo generale 3/2023, dichiarata aperta *ex art.* 268 CCII nei confronti del debitore G M, con cui era stata disposta la revoca parziale del piano di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni, vertente

TRA

S s.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, , in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv

Reclamante

CONTRO

P P, nato il a T ed ivi residente alla via , nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione controllata iscritta al numero di ruolo generale 3/2023, rappresentato e difeso dall'avv. presso il cui studio, ubicato in Sorrento, al , ha eletto domicilio

Reclamato

OSSERVA

Il presente reclamo si incasella all'interno del più ampio procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, iscritto al numero di ruolo generale 5/2023, instaurato dal debitore G M, con



ricorso ex art. 268 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni che veniva accolto dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza numero 3/2023, emanata in data 24 gennaio 2023, ritenendo sussistenti i presupposti di carattere soggettivo ed oggettivo per l'accesso al quadro di ristrutturazione prescelto.

Per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, veniva altresì sospesa la procedura esecutiva immobiliare in danno del ricorrente M. G. contrassegnata dal numero di ruolo generale 45/2020, pendente anche questa dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto l'unico immobile di sua proprietà.

Nel corso della procedura di liquidazione controllata, il liquidatore, intraprendeva quindi le operazioni di vendita dell'unico immobile del debitore e una volta aggiudicato il bene veniva predisposto il piano di riparto con assegnazione alla odierna reclamante, creditrice del debitore G. ammessa al passivo della procedura concorsuale per la complessiva somma pari a euro 1.187.706,80 con il riconoscimento del privilegio fondiario e del grado ipotecario, della complessiva somma pari a euro 515.383,17.

Successivamente alla trascrizione del decreto di trasferimento regolarmente, il liquidatore formulava al giudice delegato istanza di parziale revoca del provvedimento di assegnazione in favore della creditrice banca dell'importo pari a euro 515.383,17, evidenziando che, a ben vedere, da quella somma doveva essere decurtato l'importo, pari a euro 314.569,49, corrispondente alla somma oggetto di confisca, disposta antecedentemente dal Tribunale di Nola nell'ambito del processo penale a carico del G. per il reato di evasione fiscale.

Ed infatti, con sentenza del 21 luglio 2016 il Tribunale di Nola aveva condannato l'imputato per il reato ascrittogli, disponendo altresì la conversione del sequestro preventivo per equivalente - trascritto presso la competente conservatoria dei RR.II di Napoli 2 in data 5 dicembre 2012 - in confisca del cespite di sua proprietà, oggetto (anche) di garanzia ipotecaria e della successiva procedura liquidatoria (controllata), sino a tale importo.

In seguito alla richiesta formulata dal liquidatore, il giudice delegato, dott.ssa Valentina Vitulano, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 10 ottobre 2024 all'esito della quale così disponeva: *"Revoca parzialmente il piano di riparto parziale limitatamente alla somma di € 314.569,49 oggetto della sentenza di confisca e per l'effetto ordina alla Siena NPL 2018 srl la restituzione della somma di € 314.569,49"*.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo l'istituto di credito deducendo che da tale decisione fosse ad esso derivato un pregiudizio, "rappresentato sostanzialmente dalla circostanza di vedersi privato di un incasso programmato che danneggia il proprio bilancio", imputabile all'omessa dovuta



verifica da parte degli organi della procedura dei vincoli disposti dal giudice penale sul cespite oggetto di garanzia ipotecaria.

Nel corso del giudizio di reclamo, si è costituito il liquidatore evidenziando che la circostanza che una porzione del bene fosse stata sottoposta a confisca in sede penale fosse nota o comunque conoscibile dalla creditrice reclamante, essendo stata rappresentata dallo stesso debitore in sede di ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ed essendo stata altresì illustrata dal liquidatore nelle relazioni redatte ai sensi dell'art. 275 ccii ed emergendo, ancora, dalle perizie di stima del bene depositate dai consulenti nella separata procedura esecutiva immobiliare (poi sospesa) a cui ha partecipato la reclamante in veste di creditore precedente

All'udienza di discussione dell'11 dicembre 2024 le parti si sono riportate al contenuto e alle conclusioni dei propri atti difensivi e il Collegio si è riservato in ordine alla decisione del reclamo.

L'istituto della liquidazione controllata, i rapporti con la liquidazione giudiziale

Il fulcro della questione prospettata dalle parti ruota attorno al rapporto tra le misure ablatorie penali e le procedure concorsuali e ai rimedi riconosciuti ai creditori della massa concorsuale.

Il tema è stato oggetto di sistemazione nell'ambito del Codice della crisi e dell'insolvenza, introdotto come noto dal D. Lgs. n. 14/2019, che ha dedicato specifiche norme al difficile (e, per lungo tempo, indefinito) contemperamento tra le esigenze derivanti dal sistema penale e quelle di tutela delle ragioni dei creditori concorsuali.

In particolare, il Codice della crisi ha regolamentato nel titolo VIII - intitolato "*Liquidazione giudiziale e misure cautelari reali*" - il rapporto tra tali misure e la procedura che ha sostituito il fallimento.

L'espresso richiamo alla liquidazione giudiziale impone, prima ancora di analizzare la disciplina sui rapporti tra tale istituto e le misure cautelari reali, introdotta dal nuovo testo di legge, di verificare a monte la possibilità di estendere alla procedura della liquidazione controllata, che qui viene in rilievo, le norme dettate dal legislatore in materia di liquidazione giudiziale.

Orbene, si osservi al riguardo che nella interpretazione della giurisprudenza la liquidazione controllata si avvia a essere considerata come una *editio minor* della liquidazione giudiziale, dotata di una sua specifica disciplina positiva ma a cui, sia per effetto di norme espresse di rinvio, che per effetto di interpretazione analogica, è estesa grande parte della disciplina della liquidazione giudiziale (v. Trib. Ferrara, 7 dicembre 2023, in punto di applicabilità in via analogica dell'art. 124 CCII, e Trib. Busto Arsizio, 28 febbraio 2024, in punto di applicazione in via analogica dell'art. 154 CCII che prevede che alla apertura del concorso tutti i debiti si intendano scaduti).



Vi sono quindi tre modalità per intercettare le norme che disciplinano la liquidazione controllata:

La prima, attiene alla norma positiva dettata agli artt. 268 e ss.: si tratta di norme espressamente dettate per la liquidazione controllata e che vanno certamente applicate. Vi sono quindi ambiti espressamente normati in sede di liquidazione controllata che non presentano alcuna lacuna e per i quali non sarà necessario fare ricorso alla interpretazione analogica.

La seconda, riguarda i rinvii espressi, all'interno degli articoli dedicati alla liquidazione controllata, a norme specifiche della liquidazione giudiziale od a interi titoli del CCII: tali rinvii sono sempre formulati con la clausola di compatibilità. Ciò accade ad esempio nell'art. 270, comma quinto, che rende applicabili gli artt. 143, 150 e 151 (sicuramente l'art. 143 comma secondo è incompatibile con la LC poiché in quest'ultima non può configurarsi la bancarotta) e addirittura richiama, per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dall'art. 170 l'intero titolo III dedicato al procedimento unitario. All'art. 271, comma 2, in punto di concorso di procedure, la norma fa richiamo agli artt. da 51 a 55: ebbene le norme di cui agli artt. 51, 52, 53 sono certamente compatibili diversamente dovendo opinarsi per le norme dedicate dagli artt. 54 e 55 alle misure protettive che, secondo l'incipit dell'art. 54, sono dedicate alla procedura maggiori (v. anche art. 54, comma 2, che fa riferimento al ricorso *ex art.* 40, norma dedicata alle procedure maggiori). L'art. 275, comma 2, rinvia alle norme sulle vendite di cui agli artt. 214 e ss.: in questo caso, ad esempio, non saranno compatibili tutte quelle norme che prevedono l'intervento del comitato dei creditori, organo assente nella liquidazione controllata.

Da ultimo, viene il criterio della *analogia legis*, criterio interpretativo subordinato alla presenza di una lacuna normativa, che a sua volta facoltizza la applicazione della disciplina prevista per un istituto analogo per natura e funzione.

A tal proposito, basti rilevare che manchi del tutto una norma che disciplini la impugnativa degli atti del giudice delegato (c'è solo l'art. 273 ultimo comma per uno specifico atto) ed è chiaro, non potendo il sistema escludere tale mezzo di impugnazione si farà luogo all'applicazione analogica dell'art. 124 (v. Trib. Ferrara, 7 dicembre 2023).

La disciplina codicistica sui rapporti tra liquidazione giudiziale e misure ablatorie penali

Appurata l'applicazione all'istituto della liquidazione controllata delle norme sulla liquidazione giudiziale, per quanto non espressamente regolato dal capo dedicato alla liquidazione controllata, può dunque ora procedersi all'esame della disciplina dettata dal Codice della crisi in merito ai rapporti tra la liquidazione giudiziale e le misure ablatorie penali, senz'altro estendibile, per le ragioni dette, anche ai casi in cui siano i beni della liquidazione controllata ad essere gravati da tali vincoli.



Come già evidenziato, il Codice della crisi ha regolamentato nel titolo VIII - intitolato "*Liquidazione giudiziale e misure cautelari reali*" - il rapporto tra tali misure e la procedura che ha sostituito il fallimento.

Il titolo consta di quattro articoli e si apre all'art. 317, a sua volta rubricato, con una intitolazione che fa comprendere la scelta di campo operata "*Principio di prevalenza delle misure cautelari e tutela dei terzi*". Detta norma si preoccupa di precisare che le condizioni e i criteri di prevalenza delle misure cautelari reali sulle cose oggetto del generale spossessamento conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale (ex art. 142 CCII) sono regolate dalle disposizioni del codice antimafia, con eccezione di quanto previsto ai successivi artt. 318, 319 e 320 CCII.

Al secondo comma l'art. 317 si premura di specificare che le misure reali di cui intende sono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca ex art. art. 321, comma 2, c.p.p., e vedono la propria attuazione disciplinata dall'art. 104 bis disp. att. c.p.p., anch'esso novellato.

Appare che effettivamente, da un lato, il legislatore abbia adottato un sistema normativo fondato su una regola rappresentata dalla prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alla gestione concorsuale, su cose di cui è consentita la confisca, sia essa obbligatoria, sia essa facoltativa, con la conseguente applicazione del combinato disposto degli artt. 63 e 64 D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi della esclusione o separazione di beni dalla liquidazione giudiziale la quale, se già aperta, sarebbe destinata a chiudersi ove non ne residuino altri; dall'altro, che abbia previsto eccezioni a tale regola negli artt. 318 e 319 CCII, ove ha stabilito la recessività del sequestro impeditivo (321, comma 1, c.p.p.) e, in modo ancor più radicale, di quello conservativo (art. 316 c.p.p. e 54 D.Lgs. n. 231/2001), siano essi antecedenti o successivi all'apertura della liquidazione giudiziale, per la loro omogeneità funzionale con la procedura stessa.

Di particolare importanza, ai fini della questione che ci occupa, è il contenuto della Relazione illustrativa al codice in cui si afferma che "*a fronte dell'esistenza [...] di un doppio binario di tutela nella ricorrenza di ipotesi di concorso sui medesimi beni di procedimenti penali e procedure concorsuali [...] si è inteso il coordinamento*" con il codice antimafia richiesto dalla legge delega "*nel senso di disciplinare in maniera uniforme ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confisca, e ciò mediante rinvio al titolo IV del più volte citato decreto legislativo n. 159/2011 contenuto nell'art. 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale per tutto ciò che attiene alla tutela dei terzi e dei rapporti del sequestro con la procedura di liquidazione giudiziaria*".

In altre parole, la scelta del legislatore della riforma concorsuale è caduta nel senso di introdurre disposizioni di coordinamento per l'ipotesi di beni assoggettati contemporaneamente alle cautele



penali ed all'apprensione operata dagli organi della liquidazione giudiziale (o controllata), mediante il postulato assoggettamento di ogni sequestro penale destinato alla confisca alla disciplina del codice antimafia sia quanto alla tutela delle ragioni dei terzi, che ai rapporti tra le misure penali e civili interferenti.

Ebbene, un primo dato che emerge dall'art. 317, comma secondo, è che esso rinvia alla norma del codice di procedura penale di cui all'art. 321, comma secondo, che si riferisce al "*sequestro delle cose di cui è consentita la confisca*", costruendo quindi un sistema in cui, ricorrendo le condizioni, la prevalenza della misura penale sussiste a prescindere dalla obbligatorietà o facoltatività della misura ablatoria.

Occorre allora chiedersi se effettivamente si sia di fronte ad una disciplina che riguardi ogni sequestro finalizzato alla confisca, ovvero se sussistano deroghe alla indicata regolamentazione quanto al suo ambito di applicazione.

La portata dell'art. 317 anche sotto questo punto di vista appare "*totalizzante*" in virtù del richiamo contenuto all'art. 104 *bis*, disp. att. c.p.p., così da far ricadere nell'alveo della norma sia la confisca ex art. 240 c.p. che le altre forme di confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente (da quella prevista e disciplinata dall'art. 322 ter c.p. a quella prevista e disciplinata dall'art. 19, D.Lgs. n. 231 del 2001), oltre che i sequestri alle stesse finalizzati.

Ed infatti, il citato art. 104 *bis* disp att c.p.p. al comma 1-*bis*, secondo *alinea*, prevede espressamente che "*in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziarie si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo (si fa riferimento al d.lgs. 231/2001); così anche il comma 1-quater, primo *alinea*, stabilisce che "Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 *bis* del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159".*

Tanto premesso, rileva il Collegio che già da una prima lettura sistematica delle norme sin qui enunciate e dalla applicazione di tali disposizioni al caso di specie, emerge l'infondatezza del reclamo proposto avverso il provvedimento di revoca parziale del decreto di assegnazione delle somme, dovendosi ritenere prevalente la misura penale rispetto alle esigenze sottese alla gestione concorsuale.



Tribunale di Torre Annunziata – Terza Sezione Civile

Gli ultimi approdi giurisprudenziali, la sentenza 6 ottobre 2023, n. 40797 delle Sezioni Unite Penali

A riprova della natura totalizzante e omnicomprensiva della portata dell'art. 317 del codice della crisi – e, dunque, della infondatezza dell'odierno reclamo – valga anche quanto espressamente affermato dalle Sezioni Unite Penali nella recente sentenza 6 ottobre 2023, n. 40797.

La Suprema Corte, infatti, chiamata a pronunciarsi sulla questione afferente all'individuazione dei criteri di risoluzione del rapporto tra le due procedure, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“L'avvio della procedura fallimentare (rectius, concorsuale) non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari”*.

Rileva in particolare la Corte che il D.Lgs. n. 14/2019 si inserisce nel solco di altri interventi normativi (la legge 17 ottobre 2017, n. 161 e il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21) che avevano allargato l'ambito applicativo delle disposizioni in punto di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di tutela dei terzi ed esecuzione del sequestro previste nel “Codice Antimafia”, tanto da portare la dottrina a concludere che l'art. 317 presenti portata precettiva globale, erigendo le regole di quest'ultimo a paradigma totalizzante.

Quanto alla “la tutela dei terzi”, evidenzia come il regime introdotto dal nuovo codice della crisi deve essere letto alla luce dell'art. 104 bis, comma 1 *quater*, disp. att. c.p.p., che, nella sua attuale riformulazione, prevede l'applicazione ai sequestri e alle confische delle disposizioni del “Codice antimafia” riguardanti anche i rapporti con le procedure concorsuali.

Fatte queste premesse, la Corte afferma che dalla data del 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della peculiare disciplina dettata dagli artt. 317 ss. del c.e.i.), vige una unitaria disciplina di carattere generale che regola i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione giudiziale, ovvero quella contenuta negli artt. 63 ss. D.Lgs. n. 159/2011, anch'essi opportunamente rimodulati.

Inoltre, dà per assodata la prevalenza dello strumento penale, tal che la tutela dei crediti può assumere rilevanza, rispetto al sequestro, nei soli ristretti limiti indicati dall'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, norma che recepisce la primazia dell'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura ablatoria pure nel caso del fallimento (oggi, liquidazione giudiziale), così escludendo che il sequestro penale o di prevenzione possa recedere rispetto all'interesse degli altri creditori, nel caso di prestazioni connesse all'attività illecita o a quella di reimpiego dei suoi proventi, di elusione degli effetti della confisca attraverso la precostituzione di posizioni creditorie di comodo, di simulazione della loro esistenza a posteriori.



Per altro verso viene sostenuto che la norma consente anche di escludere che la persona attinta dal sequestro possa giovare dei proventi delle attività illecite per esdebitarsi, come già evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 94 del 2015.

La decisione si premura pure di ricordare le regole dei rapporti tra procedura concorsuale e confisca nel senso che: *“a) qualora il sequestro funzionale alla confisca preceda la liquidazione giudiziale, i beni attinti dal vincolo penale saranno esclusi dalla massa attiva concorsuale (art. 63, comma 4); b) qualora sia preventiva l'apertura della liquidazione al sequestro, i beni acquisiti alla massa saranno separati dall'attivo liquidabile e consegnati all'amministratore giudiziario (art. 64, comma 1); c) nell'ipotesi in cui il patrimonio della liquidazione si esaurisca nei beni già in precedenza sequestrati ai fini della successiva confisca, il tribunale concorsuale, sentiti curatore e comitato dei creditori, chiuderà la procedura (art. 63, comma 6); d) ove sequestro o confisca successivamente intervenuti riguardino l'intera massa attiva della liquidazione giudiziale in corso, il tribunale concorsuale dichiarerà chiusa la procedura (art. 64, comma 7); e) qualora la misura penale antecedente alla liquidazione venga revocata, il curatore apprenderà i beni che ne sono stati oggetto, subentrando all'amministratore giudiziario nei rapporti processuali, sicché il tribunale riaprirà la procedura concorsuale, ancorché siano trascorsi cinque anni dalla chiusura (art. 63, comma 7); f) se la misura penale posteriore alla liquidazione dovesse essere revocata prima della chiusura di quest'ultima, i beni vincolati saranno ex novo inglobati nella massa attiva del concorso e l'amministratore giudiziario li consegnerà al curatore (art. 64, comma 10)”*.

Di particolare interesse anche il punto della decisione secondo il primato dello strumento penalistico ricorre anche quanto alle misure cautelari adottate dal tribunale concorsuale ai sensi dell'art. 54 CCII, in tesi idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che segna l'avvio della liquidazione giudiziale.

Alla luce del nuovo impianto codicistico e del recente approdo giurisprudenziale in materia di regolazione dei rapporti tra confisca e procedure concorsuali, il reclamo deve ritenersi infondato trovando applicazione nella fattispecie in esame – contraddistinta dall'antecedenza logico temporale della confisca (disposta nel 2016) rispetto alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (disposta con sentenza del 2023) – l'art. 63, comma 4, Codice antimafia che prevede l'esclusione dalla massa attiva concorsuale dei beni o delle somme oggetto di sequestro.

Rapporti tra trascrizione immobiliare e principio della buona fede

Ad ogni buon conto, non può non osservarsi come, anche applicando i più generali principi di diritto civile in materia di rapporti tra trascrizione immobiliare e buona fede, il reclamo sia infondato.



Tribunale di Torre Annunziata – Terza Sezione Civile

Preme sottolinearsi come a pag. 25 dell'avviso di vendita del 13 settembre 2023, in atti, fosse espressamente previsto che *"si rammenta che i beni oggetto della vendita del lotto unico sono gravati da trascrizione n. 5 del 5.12.2012 di decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Nola, nonché trascrizione del 4.12.2015 di decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Napoli"*.

La sentenza del Tribunale Penale di Nola del 21 luglio 2016, in atti, aveva previsto, ex art. 322 ter, comma primo, cpp e 143 comma 1 L. 244/2007, la confisca degli immobili dell'imputato (già sottoposti a sequestro preventivo dal GIP del Tribunale di Nola, trascritto al n. del 5 dicembre 2012), fino a concorrenza dell'importo di euro 314.546,49.

Per effetto dell'art. 2, comma nove, lett. a) delle *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*, approvate con legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha riformulato l'art. 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, per l'esecuzione del sequestro preventivo sono state previste forme analoghe a quelle del pignoramento dei beni; la novella normativa del 2009 ha stabilito, in particolare, che il sequestro preventivo è eseguito per i beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento nei competenti uffici; per le aziende (oltre che con le modalità richieste per i beni parte del compendio aziendale), con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con l'iscrizione del provvedimento presso il Registro delle imprese; per le azioni e quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel Registro delle imprese.

È altresì noto in giurisprudenza (Cass. pen. Sez. III, Sent., 27-06-2013, n. 28145) che l'esistenza di ipoteca gravante sul bene a tutela dei diritti di terzi (come nel caso di specie) non ostacola il sequestro, operando i generali principi in tema di rapporto fra i titoli dei creditori cui si farà ricorso per determinare la destinazione del bene nell'ipotesi che tra i diversi titoli insorga un effettivo conflitto. Il sequestro preventivo previsto dall'art. 321, commi due e due bis, c.p.p., ha la funzione di consentire la successiva confisca del bene, all'esito del compimento di fatti di reato, oppure nell'ambito di misure di prevenzione (sequestro a fini di confisca).

A loro volta, le confische per equivalente, come quella disposta nel caso che ci occupa, sono misure caratterizzate dal fatto di poter essere applicate, in caso di mancato rinvenimento nel patrimonio del reo dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, anche su beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato. Il nesso con l'oggetto del reato è del tutto spezzato, perché tale confisca può riguardare anche beni di provata provenienza lecita: difatti, come nel caso in esame, la confisca per equivalente è stata anche introdotta in riferimento ai reati tributari (artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del D.Lgs 74/2000).



dall'art. 1, comma 143, legge n. 244/ 2007, che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.

Pertanto, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente deriva sulla base del fatto che essa può incidere su beni assolutamente non derivanti da fatti di reato, e non connotati da intrinseca pericolosità (C. Cost., ordinanza 97/2009).

Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche (inerenti il rapporto tra sequestro e confisca penale e opponibilità ai terzi) al caso oggetto del presente reclamo, non può che rilevarsi ancora una volta l'infondatezza del reclamo stesso.

Come è noto, nel caso di diritti soggetti al sistema della trascrizione immobiliare o mobiliare, il criterio fondamentale di risoluzione dei conflitti tra titoli è dato dalla priorità della trascrizione secondo le regole fondamentali degli artt. 2644 e 2913 ss. c.c., con le specificazioni date dagli artt. 2645 bis ss. c.c.; in tale sistema, in particolare, non vi è spazio per la buona fede, rilevante invece ai fini dell'opponibilità dell'acquisto dei beni mobili ex art. 1153 c.c.: la priorità della trascrizione è requisito necessario, ma anche sufficiente, per il valido acquisto del diritto pur quando la trascrizione è curata dal secondo avente causa di mala fede.

Il sistema della trascrizione è compatibile anche con vincoli soggetti a trascrizione derivanti dalla normativa penale.

Come visto, infatti, la riforma del 2009 ha specificamente previsto che il sequestro preventivo sugli immobili venga eseguito con la trascrizione (nel caso di specie avvenuta il 5 dicembre 2012).

La L. 94/2009 ha infatti integralmente sostituito il vecchio testo dell'art. 104 disp. att. c.p.p., stabilendo che su beni immobili o mobili registrati, il sequestro è eseguito con la trascrizione del provvedimento.

Proprio la funzione tipica dei pubblici registri richiamati dall'art 104 disp. att. c.p.p., porta a concludere che l'effetto della pubblicità ivi stabilito non possa essere che l'effetto tipico connesso alla trascrizione nei RR.II. ed alla iscrizione al registro delle imprese, e perciò quella di rendere le risultanze opponibili ai terzi.

Risultanze che, nel caso di specie, non solo erano pacificamente conoscibili dall'odierna parte reclamante sin dal 5 dicembre 2012, ma che erano state, come visto in precedenza, esplicate a pag. 25 dell'avviso di vendita.

In conclusione, la trascrizione del sequestro avvenuta il 5 dicembre 2012 (sequestro poi convertito in confisca per equivalente dal Tribunale Penale di Nola con la sentenza del 21 luglio 2016) prevale sulla buona fede dell'odierna parte reclamante, che era tenuta a conoscere, in base alle risultanze dei pubblici registri (e, se non altro, in base al contenuto dell'avviso di vendita) che sul bene esecutato



pendeva una confisca per equivalente pari ad euro 314.596,49, di cui alla trascrizione n. del 5 dicembre 2012 del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Nola.

In ogni caso, fermo restando quanto fin qui esposto, deve osservarsi che l'avvio della procedura fallimentare (*rectius*, concorsuale) non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari, come stabilito dalla recente 6 ottobre 2023, n. 40797 delle Sezioni Unite Penali, su menzionata, che, chiamata a pronunciarsi, come detto, sulla questione afferente l'individuazione dei criteri di risoluzione del rapporto tra le due procedure, ha statuito la natura totalizzante e omnicomprensiva della portata dell'art. 317 del codice della crisi.

In definitiva, se già alla luce del nuovo impianto codicistico e del recente approdo giurisprudenziale in materia di regolazione dei rapporti tra confisca e procedure concorsuali, il reclamo deve ritenersi infondato trovando applicazione nella fattispecie in esame – contraddistinta dall'antecedenza logico temporale della confisca (disposta nel 2016) rispetto alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (disposta con sentenza del 2023) – l'art. 63, comma quarto, Codice antimafia che prevede l'esclusione dalla massa attiva concorsuale dei beni o delle somme oggetto di sequestro, si giunge viepiù alla medesima conclusione anche in considerazione della prevalenza degli effetti della trascrizione n. del 5 dicembre 2012 del decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Nola, sulla asserita buona fede della reclamante alla data di apertura della procedura di liquidazione, dal che pure discende l'infondatezza del reclamo.

Lite temeraria

La domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte reclamata deve essere rigettata, in quanto sprovvista di adeguato compendio probatorio. Difatti, il liquidatore chiede il pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., senonché nessuna condotta dolosa o gravemente colposa della reclamante si ravvisa nel presente giudizio, né parte reclamata ha dato giustificazione dell'ammontare della somma richiesta, né hanno adeguatamente provato i pregiudizi asseritamente subiti.

Spese di lite

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio di reclamo, tenuto conto della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (sulla compensazione delle spese nelle ipotesi, come quella in esame, di questioni giuridiche di complessa risoluzione, si veda Cass. 7992/2022).



Tribunale di Torre Annunziata – Terza Sezione Civile

Ricorrono i presupposti di cui all' art. 13, comma primo *quater*, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico del reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, così provvede:

- a) Rigetta il reclamo.
- b) Compensa le spese del presente giudizio.
- c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma primo *quater*, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico del reclamante.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025

Il Relatore

dott.ssa Anna Laura Magliulo

Il Presidente

dott.ssa Emanuela Musi

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
11 FEB 2025
DEPOSITATO IL

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

G. Nastro